

FIGC | LND | Divisione Calcio a 5 Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma Tel. 06.98876993 P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it calcio5.gare@figc.it segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it























Stagione Sportiva 2023/2024 Comunicato Ufficiale N. 271

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
- 4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 25.11.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19

GARA DEL 15/10/2023: ASD ATLANTE GROSSETO - ASD BOCA LIVORNO Reclamo proposto da: Boca Livorno

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. BOCA C5 LIVORNO avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2023 per le gare del campionato Under 19, in forza del quale è fatto obbligo alle Società di un numero di giocatori formati, almeno pari (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro."

Nel caso di specie, tenuto conto che la compagine della A.S.D. ATLANTE GROSSETO ha presentato all'arbitro una distinta con n.11 calciatori, i formati, in virtù delle disposizioni dianzi citate, avrebbero dovuto essere minimo n.9, pari, quindi, al 80% arrotondato per eccesso degli atleti schierati.

Questo non è avvenuto in quanto gli accertamenti esperiti presso i informatici hanno evidenziato che alla data di disputa dell'incontro solo n.8 erano i calciatori formati che hanno preso parte all'incontro richiamato in premessa, inferiori quindi al numero minimo previsto specificatamente per le gare di Campionato "Under 19".

Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5 Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma Tel. 06.98876993 P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it calcio5.gare@figc.it segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it


























PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. ${\tt N}^{\circ}$ 129 del 20/11/2023 , visto il C.U. n.01/2023 e l'art.10 comma 6 lett. a del C.G.S., si decide:

- di accogliere il ricorso comminando alla A.S.D. ATLANTE GROSSETO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
- la tassa di reclamo non è dovuta.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque (Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 25/11/2023.

IL SEGRETARIO Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE Avv. Luca Bergamini